



COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
(Provincia di Belluno)

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
IN VIDEOCONFERENZA
DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI
ED ORGANISMI COLLEGIALI
DEL COMUNE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 08.04.2022

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Requisiti tecnici minimi

Articolo 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

Articolo 5 – Norma di rinvio

Articolo 6 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità videoconferenza, delle riunioni degli Organi ed Organismi del Comune di Livinallongo del Col di Lana.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono definiti:

- *Organi o Organismi del Comune*: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e ogni altro Organismo o Commissione del Comune, comunque denominati.
- *Sedute in videoconferenza*: le riunioni che si svolgono con uno o più componenti e/o con il Segretario verbalizzante collegati in videoconferenza, ovvero che partecipano alla riunione a distanza, ossia da luoghi diversi - anche differenti tra loro - dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
- *Videoconferenza*: l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonate oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo o Organismo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la pubblicità o segretezza della seduta, in relazione alla normativa applicabile;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti di partecipare su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente, dal Segretario o dai membri e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, per la trasmissione degli stessi, l'utilizzo della posta elettronica, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o di fax.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

La convocazione delle adunanze degli Organi o Organismi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata a tutti i componenti dell'Organo o Organismo, secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

La convocazione contiene l'indicazione espressa del ricorso alla videoconferenza.

Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le riunioni in forma ordinaria.

E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di questo Regolamento.

Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, che la riunione si svolge in videoconferenza.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse sussistano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si potrà dare ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata. In ogni caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disposto si rinvia alle restanti norme vigenti in materia.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.